



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2017/2018

# Comunicato Ufficiale n. 23 del 21 settembre 2017

## COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### [NORME SPORTIVE ANTIDOPING – C.U. 66/A](#)

Sul *sito internet* di questo C.R. è consultabile il **C.U. n. 66/A** del 18 settembre 2017, della F.I.G.C., relativo alla versione 3/2017 delle Norme Sportive Antidoping - Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali, così come pubblicati sul sito del CONI ([www.coni.it](http://www.coni.it)).

Le norme medesime, oltre che sul Sito Internet del CONI, sono, altresì, consultabili sui Siti Internet della F.I.G.C. ([www.figc.it](http://www.figc.it)) e della L.N.D. ([www.lnd.it](http://www.lnd.it)).

\* \* \* \* \*

## COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- Circolare n. 24 del 18 settembre 2017 – **deducibilità delle somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche per sponsorizzazione e pubblicità;**
- Circolare n. 25 del 18 settembre 2017 – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Enrico Pognante, Andrea Moscatelli, Ajrys Preleci, Vincenzo Dattoli, Maura Costabile ed Edy Olivari;**
- Circolare n. 26 del 21 settembre 2017 – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Enrico Barroero, Devi Spalanzino, Sandro Serra, Emanuele Mucelli, Grazia Orizio, Pasquale Anastasia ed Giuseppe Di Dedda;**
- Circolare n. 27 del 21 settembre 2017 – **proroga al 31 ottobre del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta, relativi al 2016.**

\* \* \* \* \*

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### [CONTATTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.](#)

Di seguito si trascrivono i numeri di telefono e fax per contattare gli **UFFICI DEL C.R. CAMPANIA** presso il "**Centro Direzionale**" di Napoli, in via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143:

**TELEFONO: 081 5537216**  
**FAX: 081 5544470.**

Di seguito, si indicano, gli orari di ricevimento del pubblico:

**MARTEDÌ:** dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00  
**GIOVEDÌ:** dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.

Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cinque, del Calcio Femminile, dell'Attività Ricreativa e della Delegazione Provinciale di Napoli.

I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffici di Strettola Sant'Anna alle paludi sono i seguenti:

**SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA:**

**TELEFONO: 081 2449030**  
**FAX: 081 2449021.**

**CALCIO A CINQUE:**

**TELEFONO: 081 2449050**  
**081 2449020.**

**CALCIO FEMMINILE:**

**TELEFONO: 081 288188**  
**081 2449021.**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI:**

**TELEFONO: 081 2449031 – 081 2449024**  
**FAX: 081 2449023.**

Per inoltrare istanze o reclami agli **UFFICI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE** utilizzare esclusivamente il seguente numero di fax:

**FAX: 081 202842.**

\* \* \* \* \*

**AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE**

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per la giornata di gara di Campionato e di Coppa del 24 e 27 settembre prossimi, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

U.S. Mariglianese  
Aurunci  
S. Vito Positano  
Santa Maria La Fossa  
Afro Napoli United  
Montesarchio  
Serino 1928  
Comprensorio Alba Nuova  
Bacoli Sibilla 1925

Casamarciano;  
San Castrese – Sessa Aurunca;  
Scafati;  
Curti;  
A. Vallefucoco – Mugnano di Napoli;  
Pignatelli – San Martino Valle Caudina;  
Montemiletto;  
Casal di Principe;  
A. Vallefucoco – Mugnano di Napoli;

\* \* \* \* \*

**ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2017/2018 DI PRIMA CATEGORIA – REGOLARIZZAZIONE ENTRO OGGI, 21 SETTEMBRE 2017**

Giovedì 14 settembre 2017 è scaduto il termine ordinario per le iscrizioni al Campionato Regionale 2017/2018 di Prima Categoria. Le società, che non avevano adempiuto, entro il termine ordinario di giovedì 14 settembre 2017, a tutte le prescrizioni, dovranno provvedervi, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, entro e non oltre le ore 18,00 di oggi, giovedì 21 settembre.

\* \* \* \* \*

## **COPPA CAMPANIA 2017/2018 PER SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA**

Il C.R. Campania – L.N.D. organizza, per la stagione sportiva 2017/2018, la manifestazione di seguito indicata:

### **COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA**

Essa è riservata alle società che regolarizzeranno l'iscrizione al Campionato Campano di Prima Categoria 2017/2018 entro oggi, giovedì 21 settembre 2017, comprese le società che saranno ammesse / riammesse al Campionato medesimo.

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2017/2018 DI SECONDA CATEGORIA – REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 28 SETTEMBRE**

Oggi, giovedì 21 settembre 2017, scade il termine ordinatorio per le iscrizioni al Campionato Regionale 2017/2018 di Seconda Categoria. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di oggi, giovedì 21 settembre 2017, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere rispettate ed assolte, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 28 settembre.

\* \* \* \* \*

## **COPPA CAMPANIA 2017/2018 PER SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA**

Il C.R. Campania – L.N.D. organizza, per la stagione sportiva 2017/2018, la manifestazione di seguito indicata:

### **COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA**

*Essa è riservata alle società che formalizzeranno l'iscrizione al Campionato Campano di Seconda Categoria 2017/2018 **entro giovedì 28 settembre 2017**, comprese le società che saranno ammesse / riammesse al Campionato medesimo.*

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2017/2018 DI CALCIO FEMMINILE DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28 SETTEMBRE**

Giovedì 28 settembre 2017, scade il termine ordinatorio per le iscrizioni al Campionato Regionale 2017/2018 di Calcio Femminile. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio innanzi indicato, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere rispettate ed assolte, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 5 ottobre 2017.

\* \* \* \* \*

## **DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018**

**Le Società** che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 5544470**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web.

\* \* \* \* \*

## ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Le Società devono far pervenire la domanda di iscrizione al rispettivo Campionato al C.R. Campania, anche a mezzo fax al numero **081 / 5544470**, entro i termini prescritti, ovvero, a titolo di esempio, **entro il 21 settembre** per il Campionato di Seconda Categoria.

\* \* \* \* \*

## TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 90000		

\* \* \* \* \*

## CAMPIONATO DI ECCELLENZA OBBLIGO DI PRESENZA DEL MEDICO SOCIALE O, IN ALTERNATIVA (PER LE SOCIETÀ OSPITANTI), PRESENZA DI UN'AMBULANZA A BORDO CAMPO

Alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

\* \* \* \* \*

## PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE

Il C.R. Campania, preso atto che, in analogia alle passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l'obbligo di disputa **a porte chiuse** o **in assenza di pubblico**), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue:

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul **Sito Internet** del C.R. Campania entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare;
2. che la pubblicazione sul **Sito Internet** abbia valore di **comunicazione ufficiale**.

Nella stessa sezione del *Sito Internet* saranno pubblicate – anch'esse con valore di **comunicazione ufficiale** – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare.

Nell'ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel *Sito Internet* del C.R. Campania, sempre con valore di **comunicazione ufficiale**, entro le **ore 12.00 del sabato**.

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto funzionamento del *Sito Internet* del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2017, pag. 105 (paragrafo "**Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo**").

\* \* \* \* \*

## **TUTELA ASSICURATIVA DI TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018**

### *Diminuisce il premio per la denuncia dei sinistri riguardo i tesserati*

La Lega Nazionale Dilettanti, di intesa con la **Generali Italia S.P.A.**, anche per la stagione sportiva 2017/2018 conferma la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle società della Lega Nazionale Dilettanti. **Il premio pro capite per la nuova stagione è ridotto** a 29 euro per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori, mentre per quanto attiene al premio relativo alla categoria Dirigenti l'importo pro capite è ridotto a 5 euro. *"Sono particolarmente orgoglioso di poter annunciare per la stagione 2017/18 la conferma della tutela assicurativa per tesserati e dirigenti della LND – ha spiegato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, **Cosimo Sibilìa** –. Le nuove condizioni ottenute da Generali Italia Spa, che ringrazio, consentiranno alle nostre società di ottenere **un sensibile risparmio**, sia per quanto riguarda il premio per giocatori e allenatori, sia per quello relativo ai dirigenti ufficiali. È un altro piccolo grande passo nel cammino che abbiamo intrapreso verso **una Lega più vicina al territorio e più accessibile a tutti**. Una strada che non può prescindere dal rendere più sostenibili i costi per le nostre società. È la nostra missione, la porteremo a termine passo dopo passo".*

\* \* \* \* \*

## **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, **le Società devono dotarsi, a far data dal 1° luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

\* \* \* \* \*

## **OBBLIGO DELL'USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI CORSI DI FORMAZIONE**

Come riportato nel precedente paragrafo, **si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature**

In tale ottica, il C.R. Campania, in collaborazione con il "CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania" e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici.

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax ai numeri: 081 / 5544470 e 081 / 2449021**, al fine di dell'attivazione del Corso medesimo.

La quota d'iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta)

Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.

\* \* \* \* \*

## **ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2017/2018 – VISITE MEDICHE**

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

**Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero** per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età**. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

**I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti in appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.**

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

\* \* \* \* \*

## **DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO**

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, **è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.**

\* \* \* \* \*

## **DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F.

### **Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):**

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo art. 94 Ter.

2. **Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno.** Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

*Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".*

**Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.**

**Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza.**

\* \* \* \* \*

## **COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2017/2018**

Il Commissario Straordinario tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2017/2018 siano confermati i costi di iscrizione come per la passata stagione sportiva (ovvero già ridotti del 10% – dieci per cento) per tutte le Categorie dei Campionati, nell'ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria e di Calcio a Cinque Serie D, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione dei costi di iscrizione.

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 (°°)
PRIMA CATEGORIA	€ 2.810,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
JUNIORES REGIONALE	€ 870,00
JUNIORES PROVINCIALE	€ 870,00
TERZA CATEGORIA	€ 1.070,00
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	€ 760,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	€ 1.000,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	€ 1.000,00
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	€ 1.000,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	€ 1.020,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	€ 1.020,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 2.260,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.430,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	€ 430,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.660,00

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2016

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2017/2018** **(potranno effettuarsi solo con procedura *on-line*)**

*Come da delibera del Commissario Straordinario del C.R. Campania, dott. Cosimo Sibilia, PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 SONO STATI CONFERMATI GLI IMPORTI DELLA SCORSA STAGIONE SPORTIVA, COSÌ COME RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.*

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017	€ 2.810,00 + € 29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017	€ 870,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 760,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – OVER 35	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – OVER 30	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.020,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.020,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.160,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2017	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.17)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017	€ 1.660,00



\* \* \* \* \*

## **INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA**

Si riepilogano, di seguito, le date **aggiornate** di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2017/2018:

PRIMA CATEGORIA	7 – 8 OTTOBRE 2017
SECONDA CATEGORIA	21 – 22 OTTOBRE 2017
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	7 – 8 – 9 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	21 – 22 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	21 – 22 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	7 – 8 – 9 OTTOBRE 2017
TERZA CATEGORIA	21 – 22 OTTOBRE 2017
CALCIO FEMMINILE	21 – 22 OTTOBRE 2017
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	7 – 8 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 SERIE C2	7 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 SERIE D	DA INDICARE
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1	22 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2	DA INDICARE
CALCIO A 5 JUNIORES D'ELITE	7 OTTOBRE 2017
CALCIO A 5 JUNIORES	DA INDICARE
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C1	<i>Final Eight</i> il 5/6/7 gennaio 2018
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C2	16 SETTEMBRE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. C1	1 OTTOBRE 2017
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. C2	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.D'ELITE	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	DA INDICARE
ATTIVITÀ AMATORI	6 OTTOBRE 2017

\* \* \* \* \*

## **VARIAZIONI DEFINITIVE**

Le presenti comunicazioni annullano e sostituiscono a tutti gli effetti, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione di questo C.U., sia le indicazioni, di cui ai Comunicati Ufficiali dei rispettivi calendari, sia quelle eventualmente pubblicate successivamente, in ordine alle seguenti società:

### **CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

#### **GIRONE "B"**

VICO EQUENSE 1958

**SABATO** FED

\* \* \* \* \*

## **COPPA ITALIA DILETTANTI 2017/2018**

### **SECONDO TURNO (ANDATA: 27 SETTEMBRE 2017 – RITORNO: 11 OTTOBRE 2017)**

Come preannunciato sul C.U. n. 12 del 4 agosto u.s., alla pagina 459, per determinare la **sequenza delle gare del secondo turno** è stato effettuato il sorteggio finalizzato a stabilire quale gruppo delle società vincenti (tra il raggruppamento dei gironi dispari e quello dei gironi pari) disputerà la gara di andata del secondo turno fuori casa. **Il sorteggio è stato abbinato al primo numero estratto sulla Ruota di Napoli nell'estrazione del Lotto di martedì 12 settembre 2017** (primo estratto da 1 a 45: giocano fuori casa la gara di andata del secondo turno le squadre vincitrici dei gironi contraddistinti da un numero **DISPARI**; primo estratto da 46 a 90: giocano fuori casa la gara di andata del secondo turno le squadre vincitrici dei gironi contraddistinti da un numero **PARI**).

Nella citata estrazione del Lotto di martedì 12 settembre u.s., il primo numero estratto sulla ruota di Napoli è stato il n. 7 per cui **giocano fuori casa la gara di andata del secondo turno le squadre vincitrici dei gironi contraddistinti da un numero DISPARI.**

Di seguito si pubblica il calendario del secondo turno, relativo alle gara di andata, completo dei campi di gioco, in programma **mercoledì 27 settembre p.v., con inizio alle ore 15.30, salvo diversa, specifica indicazione:**

1.	GLADIATOR 1924	MONDRAGONE	Cappuccini – MADDALONI
2.	VIRTUS VOLLA	AURUNCI	P. Borsellino – VOLLA
3.	COMPENS. ALBA NUOVA	AFRO NAPOLI UNITED	CASAL DI PRINCIPE
4.	REAL FORIO 2014	CASORIA CALCIO 1979	Don Luigi di Iorio – BARANO
5.	BACOLI SIBILLA 1925	BARANO CALCIO	A. Vallefucio – MUGNANO DI NA
6.	SAN GIORGIO 1926	ISOLA DI PROCIDA	R. Paudice – SAN GIORGIO A CREM.
7.	SAVOIA 1908	MONTE DI PROCIDA CAL.	A. Giraud – TORRE ANNUNZ.TA
8.	U.S. MARIGLIANESE	PIMONTE 1970	CASAMARCIANO
9.	SAN TOMMASO CALCIO (*)	S.S. NOLA 125	A. Roca – San Tommaso – AVELLINO
10.	CASTEL SANGIORGIO C.	SORRENTO 1945	D. Sessa – CASTEL SAN GIORGIO
11.	AUDAX CERVINARA 1935	PALMESE	Canada – CERVINARA
12.	SOLOFRA CALCIO	FOOT. CLUB S.AGNELLO	A. Gallucci – SOLOFRA
13.	BATTIPAGLIESE 1929	VIRTUS AVELLINO 2013	L. Pastena – BATTIPAGLIA
14.	S. VITO POSITANO	PICCIOLA	Montepertuso – POSITANO
15.	TEMERARIA 1957 S.MANGO	VALDIANO	G. Giannattasio – PREPEZZANO
16.	AGROPOLI	ROCCHESI	R. Guariglia – AGROPOLI

(\*) Qualificata al secondo turno per minor numero di penalità nella graduatoria di Coppa Disciplina 2017/2018, rispetto alla società Montesarchio (San Tommaso Calcio: punti 1,20; Montesarchio: punti 12,15).

Le gare di ritorno si disputeranno, a campi invertiti, **mercoledì 11 ottobre 2017.**

\* \* \* \* \*

## **Modifiche al programma gare del 23 – 24 e 27 settembre 2017**

Si pubblica, di seguito, il calendario completo delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

- terza giornata dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 Serie C1;
- gare di andata del secondo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018, pubblicate nell'apposito paragrafo (in programma **mercoledì 27 settembre p.v.**);
- gare della seconda giornata del primo turno della fase regionale della Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2017/2018, pubblicate nell'apposito paragrafo (in programma **sabato 23 settembre p.v.**).

Tutte le gare innanzi elencate si disputeranno **domenica 24 settembre p.v.**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 23 settembre p.v.**

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

## ORARIO FEDERALE: ORE 15.30

### ECCELLENZA

#### GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
GLADIATOR 1924	CASALNUOVO FRATTESE	A	23/09/2017 15:30	CAPPUCCINI	MADDALONI	VIA CAPPUCCINI
MONTE DI PROCIDA CALCIO	BACOLI SIBILLA 1925	A	23/09/2017 15:30	VEZZUTO MARASCO	MONTE DI PROCIDA	VIA TORRIONE
REAL FORIO 2014	CASORIA CALCIO 1979	A	23/09/2017 15:30	S. CALISE	FORIO D'ISCHIA	VIA SAN LEONARDO
U.S. MARIGLIANESE	BARANO CALCIO	A	23/09/2017 15:30	COMUNALE	CASAMARCIANO	VIA RIONE GESCAL
AURUNCI	SAN GIORGIO 1926	A	24/09/2017 11:00	S. CASTRESE	SESSA AURUNCA	VIA CHIESA
PIMONTE 1970	SAVOIA 1908	A	24/09/2017 10:30	S. MICHELE	PIMONTE	VIA CHIESA TRALIA
VIRTUS VOLLA	MONDRAGONE	A	24/09/2017 10:30	P. BORSELLINO	VOLLA	VIA SAN GIORGIO
VIS AFRAGOLESE 1944	ISOLA DI PROCIDA	A	24/09/2017 11:00	L. MOCCIA	AFRAGOLA	PROLUNGAMENTO VINCENTZOCALVANESE

#### GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ECLANESE 1932 CALCIO	VALDIANO	A	23/09/2017 15:30	NUOVO LANDO D'ELIA	MIRABELLA ECLANO	VIA POMICE
FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	SORRENTO 1945	A	23/09/2017 15:30	COMUNALE	SANT'AGNELLO	VIALE DEI PINI
AUDAX CERVINARA 1935	SOLOFRA CALCIO	A	23/09/2017 15:30	A. CANADA	CERVINARA	VIA CAMPO
BATTIPAGLIESE 1929 (1')	PICCIOLA	A	24/09/2017 15:30	L. PASTENA	BATTIPAGLIA	VIALE BARASSI
CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	COSTA D AMALFI	A	24/09/2017 15:30	COMUNALE	CASTEL SAN GIORGIO	VIA MULINELLI
S.S. NOLA 1925	PALMESE	A	24/09/2017 15:30	SPORTING CLUB	NOLA	VIA SEMINARIO
S.VITO POSITANO (*)	AGROPOLI	A	23/09/2017 15:30	COMUNALE	SCAFATI	VIA DOMENICO CATALANO
U.S. FAIANO 1965	VIRTUS AVELLINO 2013	A	24/09/2017 15:30	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO

(1') un minuto di raccoglimento

(\*) Ordinanza Comunale

### PROMOZIONE

#### GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MARTHIANISI	VIRTUS LIBURIA	A	23/09/2017 15:30	PROGREDITUR	MARCIANISE	PIAZZA DELLA VITTORIA
PUGLIANELLO	GALAZIA 1997	A	23/09/2017 15:30	S. GIACOMO	PUGLIANELLO	CONTRADA VISCARDI VIA FORNI
RINASCITA U.S.VICO	CIMITILE	A	23/09/2017 15:30	COMUNALE	CARBONARA DI NOLA	VIA RAINONE
CASAMARCIANO	COMPRESORIO ALBA NUOVA	A	24/09/2017 10:30	COMUNALE	CASAMARCIANO	VIA RIONE GESCAL
COMPENS. CASALNUOVESE	HERMES CASAGIOVE	A	24/09/2017 11:00	D. IORIO	CASALNUOVO	VIALE DEI LIGUSTRI
SAN VITALIANO	F.C. VIRIBUS SOMMA 100	A	24/09/2017 15:30	COMUNALE	SAN VITALIANO	VIA PALMOLA
SANTA MARIA LA FOSSA	OLIMPIA CASALNUOVO	A	24/09/2017 10:30	COMUNALE	CURTI	
VILLA LITERNO	VIRTUS GOTI 97	A	24/09/2017 15:30	COMUNALE	VILLA LITERNO	VIA CASTELLO

## GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AFRO NAPOLI UNITED	PUTEOLANA 1909	A	23/09/2017 15:30	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	VIA DI VITTORIO
NEAPOLIS	SAN PIETRO NAPOLI	A	23/09/2017 15:30	COMPLESSO KENNEDY CAMALDOLI	NAPOLI	VIA CAMILLO GUERRA,60
POMPEIANA 1929	PONTICELLI	A	23/09/2017 15:30	A. GIRAUD	TORRE ANNUNZIATA	PIAZZALE GARGIULO,2
REAL POGGIOMARINO	ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	A	23/09/2017 15:30	EUROPA	POGGIOMARINO	VIALE DEI MARTIRI,44
<b>RIONE TERRA</b>	<b>STASIA SOCCER</b>	<b>A</b>	<b>24/09/2017 10:30</b>	<b>VEZZUTO MARASCO</b>	<b>MONTE DI PROCIDA</b>	<b>VIA TORRIONE</b>
VIRTUS OTTAVIANO	FLORIGIUM	A	23/09/2017 15:00	COMUNALE	OTTAVIANO	VIA SAN LEONARDO
VICO EQUENSE 1958	QUARTOGRAD	A	23/09/2017 15:30	COMUNALE	VICO EQUENSE	VIA RASPOLO,2
MONDO SPORT	S.GIUSEPPE	A	24/09/2017 11:00	V. RISPOLI	ISCHIA	VIA DELLO STADIO

## GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
<b>BAIANO</b>	<b>S.S.GIUSEPPE SICONOLFI</b>	<b>A</b>	<b>23/09/2017 15:30</b>	<b>S. FILOMENA</b>	<b>MUGNANO DEL CARDINALE</b>	
CLUB PONTE 98	VIS ARIANO CALCIO SSDARL	A	23/09/2017 15:30	G. OCONE	PONTE	VIA CAMPO SPORTIVO
FOOTBALL CLUB AVELLINO	POLISPORTIVA DIL. LIONI	A	23/09/2017 15:30	A. ROCA	SAN TOMMASO	VIA CASSESE
FORZA E CORAGGIO BN	FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	A	23/09/2017 15:30	MELLUSI 1	BENEVENTO	VIA CALANDRA
MONTESARCHIO	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	A	23/09/2017 15:30	M. PIGNATELLI	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	VIA BRECCIE
SANSEVERINESE	SAN TOMMASO CALCIO (1')	A	23/09/2017 15:30	SUPERGA	MERCATO SAN SEVERINO	VIA CAMPO SPORTIVO
SERINO 1928	G. CAROTENUTO	A	23/09/2017 15:30	COMUNALE	MONTEMILETTO	CONTRADA
GROTTA 1984	ABELLINUM CALCIO 2012	A	24/09/2017 15:30	M. ROMANO	GROTTAMINARDA	VIA TRATTURO

(1') un minuto di raccoglimento

## GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ALFATERNA (*)	U.S. GRIGIO ROSSI 1927	A	23/09/2017 15:30	ALFATERNO	NOCERA SUPERIORE	VIA USCIOLI PECORARI
POL. SANTA MARIA CILENTO	VIGOR CASTELLABATE	A	23/09/2017 15:30	A. CARRANO	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	VIA CORRADO GRANDE
<b>REAL PALOMONTE</b>	<b>BUCCINO VOLCEI</b>	<b>A</b>	<b>23/09/2017 15:30</b>	<b>RINVIATA PER LUTTO</b>		
ROCCHESE	TEMERARIA 1957 SAN MANGO	A	23/09/2017 15:30	D. R. FIESCHI	ROCCAPIEMONTE	VIA NUOVA PONTE
SALERNUM BARONISSI	CALPAZIO	A	23/09/2017 15:30	G. FIGLIOLIA	SAVA BARONISSI	VIA GIUSEPPE FORTUNATO
U.S. POSEIDON 1958	CENTRO STORICO SALERNO	A	23/09/2017 15:30	M. VECCHIO	CAPACCIO SCALO	PIAZZA MERCATO
GREGORIANA	CAMPAGNA	A	24/09/2017 15:30	CENTRO SPORTIVO	SAN GREGORIO MAGNO	VIA VALLE
SCAFATESE CALCIO 1922	CITTA DI EBOLI	A	24/09/2017 15:30	COMUNALE	SCAFATI	VIA DOMENICO CATALANO

(\*) a porte chiuse – Ordinanza Sindacale

# CALCIO A CINQUE SERIE C1

## GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
C.F. SPARTAK S.NICOLA C5	REAL SAN GIUSEPPE	A	23/09/2017 15:00	PALASISTEM	CASAGIOVE	VIA FORTUNA
FUTSAL CLUB OPLONTINA	STREGONI FIVE SOCCER	A	23/09/2017 15:00	PALAZZETTO	BOSCOREALE	VIALE PANORAMICA 15
FUTSAL PARETE	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	A	23/09/2017 15:00	TENDOSTRUTTURA SCUOLE MEDIE	PARETE	VIA BOLOGNA
LELLO DEL MONACO C5	REAL VITALIANO FUTSAL	A	23/09/2017 15:00	PALAFEUDO	MADDALONI	VIA FEUDO
REAL ACERRANA FUTSAL	SORRENTO 1945	A	23/09/2017 17:30	TENDOSTRUTTURA CENTRO FIPAV	CERCOLA	VIA SERAO
SPORTING CAVESE	LU.PE. POMPEI	A	23/09/2017 15:00	PALESTRA COMUNALE	CAVA DE' TIRRENI	VIA MONTICELLI SANTA LUCIA
TRILEM CASAVATORE	JUNIOR DOMITIA	A	23/09/2017 15:00	TENDOSTRUTTURA CENTRO FIPAV	CERCOLA	VIA SERAO

\* \* \* \* \*

## COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2

### PRIMO TURNO - SECONDA GIORNATA

#### GARE DEL 23 SETTEMBRE 2017

1	SANNITI FIVE SOCCER	LIBERTAS CERRETO	PALATEDESCHI - BENEVENTO	VEN	20.00
2	BOCA FUTSAL	SPORT E VITA	PALAZZETTO - VIA EUROPA - TELESE	SAB	15.00
3	OLIMPIQUE SINOPE C5	FOLGORE SAN VICENZO	CLUB INSIEME - LOC.TÀ FALCO - MONDRAGONE	SAB	15.00
4	CLUB EDEN	GUAPPA SINUESSA M.F.	CLUB EDEN - C.DA SPERDUTA - ACERRA	SAB	15.00
5	SPARTA	REAL BOYS MADDALONI C5	PALALIPERTI-LAUDOMINI - MARIGLIANO	SAB	15.00
6	FRIENDS CICCIANO CALCIO A5	SPORTING FUTSAL LIMATOLA	STADIO MAGNOTTI - CICCIANO	SAB	15.00
7	<b>CUS NAPOLI</b>	<b>FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO</b>	<b>CUS NAPOLI - VIA CAMPEGNA - NAPOLI</b>	<b>SAB</b>	<b>15.00</b>
8	REAL POZZUOLI	VIRTUS FUTSAL FLEGREA	JOGA BONITO - VIA CAMPANA - POZZUOLI	SAB	15.00
9	ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO	TORRE DEL GRECO	O'PICONE -VIA CACCIABELLA- OTTAVIANO	SAB	15.00
10	CIRO VIVE	REAL AMICIZIA	C.S.SCAMPPIA-VIA F.LLI CERVI- NAPOLI	SAB	15.00
11	FRIENDS ARZANO N.C.C5	MONELLO BOYS	PALAREA - VIA FERRARA - ARZANO	SAB	15.00
12	AGOSTINO LETTIERI	REAL CESINALI FIVE	ACADEMY DANCE-FRAZ/NE PIANO- MONTORO	SAB	15.30
13	ATLETICO NOCERA	REAL PAGANI FUTSAL	PALACOSCIONI - NOCERA INFERIORE	SAB	15.00
14	FUTSAL COAST	REGHINNA MINOR	FONDO FUSCO-VIA AUGUSTARICCIO - AMALFI	SAB	17.00
15	BELVEDERE	FIMAS SPORTING CLUB	PALAPUGLISI -BELVEDERE - BATTIPAGLIA	SAB	17.00
16	ATLETICO EOL C5 EBOLI	VIRTUS FUTSAL CAMPAGNA	PALADIRCEU -VIA SERRACAPILLI - EBOLI	SAB	15.00

\* \* \* \* \*

# RISULTATI GARE DEL 16 – 17 SETTEMBRE 2017

LEGENDA: **B** = sospesa al primo tempo; **F** = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; **D** = delibera degli Organi disciplinari; **G** = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; **H** = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; **I** = sospesa al secondo tempo; **M** = non disputata per impraticabilità del campo; **U** = sospesa per infortunio del direttore di gara; **A** = non disputata per mancanza arbitro; **R** = rapporto non pervenuto; **Y** = risultati rapporti non pervenuti

## COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 13 SETTEMBRE 2017

GIRONI DA 1 A 8 - 3 GIORNATA		
MONDRAGONE	- PUGLIANELLO	6 - 0
GLADIATOR 1924	- FORZA E CORAGGIO BN	4 - 0
AURUNCI	- SAN MARTINO VALLE CAUDINA	2 - 0
VIRTUS VOLLA	- SANTA MARIA LA FOSSA	2 - 1
CASALNUOVO FRATTESE	- MARTHIANISI	1 - 0
VIS AFRAGOLESE 1944	- SAN VITALIANO	1 - 1
CASORIA CALCIO 1979	- RIONE TERRA	5 - 1
REAL FORIO 2014	- POMPEIANA 1929	3 - 1

GIRONI DA 9 A 16 - 3 GIORNATA		
BARANO CALCIO	- FLORIGIUM	1 - 0
BACOLI SIBILLA 1925	- PONTICELLI	2 - 1
ISOLA DI PROCIDA	- COMPRENS. CASALNUOVESE	13 - 0
SAN GIORGIO 1926	- CIMITILE	7 - 0
MONTE DI PROCIDA CALCIO	- VIRTUS LIBURIA	6 - 1
SAVOIA 1908	- CASAMARCIANO	14 - 0
PIMONTE 1970	- VICO EQUENSE 1958	2 - 0
U.S. MARIGLIANESE	- ABELLINUM CALCIO 2012	3 - 0

GIRONI DA 17 A 24 - 3 GIORNATA		
S.S. NOLA 1925	- G. CAROTENUTO	4 - 2
ECLANESE 1932 CALCIO	- MONTESARCHIO	2 - 4
SORRENTO 1945	- SAN PIETRO NAPOLI	2 - 0
CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	- S.GIUSEPPE	7 - 0
PALMESE	- FOOTBALL CLUB AVELLINO	3 - 0
AUDAX CERVINARA 1935	- BAIANO	5 - 0
FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	- F.C. VIRIBUS SOMMA 100	5 - 0
SOLOFRA CALCIO	- S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	2 - 0

GIRONI DA 25 A 32 - 3 GIORNATA		
VIRTUS AVELLINO 2013	- POLISPORTIVA DIL. LIONI	5 - 1
BATTIPAGLIESE 1929	- REAL PALOMONTE	4 - 0
PICCIOLA	- GREGORIANA	4 - 0
S.VITO POSITANO	- CITTA DI EBOLI	3 - 0
AGROPOLI	- CAMPAGNA	5 - 0
COSTA D AMALFI	- CENTRO STORICO SALERNO	5 - 0
U.S. FAIANO 1965	- VIGOR CASTELLABATE	0 - 1
VALDIANO	- BUCCINO VOLCEI	8 - 0

## ECCELLENZA

GIRONE A - 2 Giornata - A		
BACOLI SIBILLA 1925	- VIRTUS VOLLA	0 - 0
CASALNUOVO FRATTESE	- AURUNCI	3 - 1
CASORIA CALCIO 1979	- BARANO CALCIO	2 - 0
ISOLA DI PROCIDA	- GLADIATOR 1924	2 - 1
MONDRAGONE	- PIMONTE 1970	1 - 1
REAL FORIO 2014	- VIS AFRAGOLESE 1944	0 - 1
SAN GIORGIO 1926	- MONTE DI PROCIDA CALCIO	2 - 0
SAVOIA 1908	- U.S. MARIGLIANESE	0 - 1

GIRONE B - 2 Giornata - A		
AGROPOLI	- U.S. FAIANO 1965	3 - 1
COSTA D AMALFI	- AUDAX CERVINARA 1935	1 - 1
ECLANESE 1932 CALCIO	- BATTIPAGLIESE 1929	1 - 2
PALMESE	- FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	3 - 1
PICCIOLA	- CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	2 - 2
SOLOFRA CALCIO	- S.S. NOLA 1925	2 - 0
SORRENTO 1945	- S.VITO POSITANO	1 - 2
VALDIANO	- VIRTUS AVELLINO 2013	0 - 0

## PROMOZIONE

GIRONE A - 2 Giornata - A		
(1) CASAMARCIANO	- SAN VITALIANO	2 - 6
CIMITILE	- COMPRENS. CASALNUOVESE	3 - 1
(1) COMPRENS. ALBA NUOVA	- VIRTUS GOTI 97	5 - 2
(1) F.C. VIRIBUS SOMMA 100	- MARTHIANISI	0 - 3
GALAZIA 1997	- VILLA LITERNO	0 - 3
(1) HERMES CASAGIOVE	- PUGLIANELLO	2 - 5
OLIMPIA CASALNUOVO	- RINASCITA U.S.VICO	1 - 1
VIRTUS LIBURIA	- SANTA MARIA LA FOSSA	0 - 0

(1) - disputata il 17/09/2017

GIRONE B - 2 Giornata - A		
FLORIGIUM	- VICO EQUENSE 1958	0 - 0
(1) MONDO SPORT	- POMPEIANA 1929	0 - 4
ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	- NEAPOLIS	1 - 2
(1) PONTICELLI	- REAL POGGIOMARINO	0 - 1
PUTEOLANA 1909	- VIRTUS OTTAVIANO	1 - 4
(1) QUARTOGRAD	- RIONE TERRA	0 - 1
S.GIUSEPPE	- STASIA SOCCER	3 - 0
(1) SAN PIETRO NAPOLI	- AFRO NAPOLI UNITED	0 - 0

(1) - disputata il 17/09/2017

GIRONE C - 2 Giornata - A		
ABELLINUM CALCIO 2012	- MONTESARCHIO	0 - 1
BAIANO	- FOOTBALL CLUB AVELLINO	2 - 0
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	- GROTTA 1984	0 - 2
(1) POLISPORTIVA DIL. LIONI	- FORZA E CORAGGIO BN	0 - 1
(1) S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	- G. CAROTENUTO	4 - 2
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	- CLUB PONTE 98	1 - 1
SAN TOMMASO CALCIO	- SERINO 1928	2 - 1
(1) VIS ARIANO CALCIO SSDARL	- SANSEVERINESE	2 - 2

(1) - disputata il 17/09/2017

GIRONE D - 2 Giornata - A		
BUCCINO VOLCEI	- CAMPAGNA	1 - 2
CALPAZIO	- ALFATERNA	1 - 1
CENTRO STORICO SALERNO	- POL. SANTA MARIA CILENTO	0 - 1
CITTA DI EBOLI	- U.S. POSEIDON 1958	1 - 1
REAL PALOMONTE	- ROCCHESI	1 - 3
TEMERARIA 1957 SAN MANGO	- SCAFATESE CALCIO 1922	-
U.S. GRIGIO ROSSI 1927	- GREGORIANA	4 - 1
VIGOR CASTELLABATE	- SALERNUM BARONISSI	1 - 4

# GIUSTIZIA SPORTIVA

## GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 18 e 20/9/2017.

### **COPPA ITALIA DILETTANTI**

#### **GARE DEL 6/ 9/2017** **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **GARA DEL 6/ 9/2017 ABELLINUM CALCIO 2012 - REAL POGGIOMARINO**

Il GST, letta l'istanza della società Abellinum Calcio 2012, esperiti gli opportuni accertamenti, revoca l'ammenda di euro 50,00 di cui al C.U. n.21 del 14/9/2017 pag.570

#### **GARE DEL 13/ 9/2017**

##### **A CARICO DI SOCIETÀ**

###### **AMMENDA**

Euro 80,00 MONTESARCHIO

Propri sostenitori accendevano n. 3 fumogeni sugli spalti

Euro 30,00 ECLANESE 1932 CALCIO

La gara iniziava con ritardo a causa della ritardata consegna da parte della Società della distinta dei calciatori.

##### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE**

BOSSO CHRISTIAN (CIMITILE)

Con comportamento altamente antisportivo, scorretto e sleale spalleggiava il DDG profferendo frasi volgari nei suoi confronti.

###### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CHIRICO MARCO (S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)

##### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CESARONE STEFANO	(BAIANO)	BIONDI BIAGIO	(BARANO CALCIO)
DI COSTANZO ANTONIO	(BARANO CALCIO)	BORRELLI LUCA	(BATTIPAGLIESE 1929)
CAFARO SALVATORE	(CASORIA CALCIO 1979)	GARZONE FABRIZIO	(ECLANESE 1932 CALCIO)
POLISE LUCA	(F.C. VIRIBUS SOMMA 100)	SAURINO CIRO	(FLORIGIUM)
LETIZIA PASQUALE	(MARTHIANISI)	FERONE GENNARO	(SAN PIETRO NAPOLI)
CATALANO SABATO	(SOLOFRA CALCIO)	SPARANO GENNARO	(U.S. MARIGLIANESE)

###### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

DE ROSA ROBERTO	(AGROPOLI)	GIURA GIORGIO ANTONIO	(AGROPOLI)
MAIONE PIETRO	(AGROPOLI)	CILLO MICHELE	(AUDAX CERVINARA 1935)
BACIO TERRACINO SALVATORE	(AURUNCI)	SCARPARO GIANFRANCO	(BACOLI SIBILLA 1925)
BLASIO FILIPPO	(BATTIPAGLIESE 1929)	MANGIAPIA GIANLUIGI	(BATTIPAGLIESE 1929)
TROIANO ANTONIO	(BATTIPAGLIESE 1929)	BOTTA ANGELO	(BUCCINO VOLCEI)
CALOIA DANIELE	(CAMPAGNA)	MURO CARMINE	(CASALNUOVO FRATTESE)
PROVENZANO PIERLUIGI	(CASAMARCIANO)	GIORDANO LEOPOLDO	(CENTRO STORICO SALERNO)
RAGONE ANTONIO	(CENTRO STORICO SALERNO)	D ONOFRIO ANGELANTONIO	(CIMITILE)
LIPARULI CARMINE	(CIMITILE)	ARPINO OTTAVIO	(CITTA DI EBOLI)
REA ANTONIO	(COMPRESORIO CASALNUOVESE)	RINALDI VINCENZO	(COSTA D AMALFI)
GUARDABASCIO GIANLUCA	(ECLANESE 1932 CALCIO)	BOCCHINO GIOVANNI	(F.C. VIRIBUS SOMMA 100)
LUBRANO LAVADERA PAOLO	(FLORIGIUM)	DE IESO MATTIA	(FORZA E CORAGGIO BN)
PIGNONE DANIELE	(FORZA E CORAGGIO BN)	COLUCCI CARMINE	(G. CAROTENUTO)
ADELIZZI GIOVANNI	(GREGORIANA)	FAGGIANO RICCARDO	(GREGORIANA)
CHIERCHIA ANIELLO	(ISOLA DI PROCIDA)	NAPOLITANO ANTONIO	(ISOLA DI PROCIDA)

PINGUE DOMENICO	(MARTHIANISI)	RUSSO ROBERTO	(MARTHIANISI)
CASTALDO CIRO	(MONDRAGONE)	BUONFINO PIETRO PAOLO	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)
ESPERIMENTO DAVIDE VINCENZO	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)	CIOFFI ANTONIO	(MONTESARCHIO)
FRAGIELLO GENNARO	(PALMESE)	SALVATORE FRANCESCO	(POMPEIANA 1929)
DE GENNARO ALESSANDRO	(PONTICELLI)	INCARNATO PASQUALE	(PONTICELLI)
KEITA MOHAMED	(PONTICELLI)	BORIA DIEGO	(REAL FORIO 2014)
CITRO EMANUELE	(REAL PALOMONTE)	PERILLO OSCAR	(REAL PALOMONTE)
DE LUCA LUIGI	(RIONE TERRA)	ONOFRIO VINCENZO	(RIONE TERRA)
COSENTINO GIANLUCA	(S.S. NOLA 1925)	GRIECO GAETANO	(S.S. NOLA 1925)
TOURAY MUSA	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)	NATINO RAFFAELE	(S.VITO POSITANO)
COCOZZA ORLANDO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	NAPOLITANO ALDO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
PINI DAVIDE	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	ESPOSITO SALVATORE	(SAN PIETRO NAPOLI)
LUCARELLI FRANCESCO CIRO	(SAN PIETRO NAPOLI)	GUARINO LUIGI	(SAN VITALIANO)
SODANO CRISTIAN	(SAN VITALIANO)	BUONANNO GIUSEPPE	(SANTA MARIA LA FOSSA)
ARZEO LUCIANO	(SOLOFRA CALCIO)	DI ZENZO ALESSANDRO	(SOLOFRA CALCIO)
CHIARO GIUSEPPE	(SORRENTO 1945)	DE STEFANO MIRKO	(U.S. MARIGLIANESE)
FORINO DARIO	(U.S. MARIGLIANESE)	VITALE FRANCESCO	(VALDIANO)
APUZZO GIULIANO	(VICO EQUENSE 1958)	IORE GIANMARIA	(VICO EQUENSE 1958)
OSTIERI VALENTINO	(VICO EQUENSE 1958)	ROMANO ANTONIO	(VICO EQUENSE 1958)
AMALFI UGO	(VIGOR CASTELLABATE)	GUZZI LEONARDO PAOLO	(VIGOR CASTELLABATE)
MAZZELLA MARCO	(VIGOR CASTELLABATE)	DI GIROLAMO FRANCESCO	(VIRTUS LIBURIA)
CANDELORA ANTONIO	(VIRTUS VOLLA)	FIORILLO GIANCARLO	(VIRTUS VOLLA)
PERFETTO LORETO	(VIRTUS VOLLA)	TOSCANO GAETANO	(VIRTUS VOLLA)
DAMIANO FERDINANDO	(VIS AFRAGOLESE 1944)		

## CAMPIONATO ECCELLENZA

### GARE DEL 17/ 9/2017

#### A CARICO DI SOCIETÀ

##### AMMENDA

Euro 110,00 GLADIATOR 1924

propri sostenitori a seguito della segnatura di una rete della società avversaria colpivano l'aa1 con una bottiglia di plastica al polpaccio destro

#### A CARICO DI ALLENATORI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CERMINARA ROSARIO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

RUSSO GIULIO

(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

POLVERINO GIACOMO (SAN GIORGIO 1926)

a gioco fermo colpiva intenzionalmente con un pugno l'avversario

##### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ESPOSITO ANTONIO (S.VITO POSITANO)

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARCAMONE GIOVAN GIUSEPPE (BARANO CALCIO)

SOMMA MARIO

(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

ESPOSITO RAFFAELE (FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)

GARGIULO ALFONSO

(SORRENTO 1945)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### AMMONIZIONE (II INFR)

CALANDRELLI DANIELE (AUDAX CERVINARA 1935)

BARONE LUMAGA SERGIO (AURUNCI)

TROIANO ANTONIO (BATTIPAGLIESE 1929)

COSTANZO CLAUDIO (CASALNUOVO FRATTESE)

MATRONE PASQUALE (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

LETTIERI MANUEL (COSTA D AMALFI)

PALUMBO GIANMARIO (ECLANESE 1932 CALCIO)

PERNA VINCENZO (PALMESE)

CALISE GIOVANNI (REAL FORIO 2014)

DI DATO ANTONIO (REAL FORIO 2014)

LICCARDO CRESCENZO (SAVOIA 1908)

VITALE FRANCESCO (VALDIANO)

LATTARULO MARCO (VIRTUS AVELLINO 2013)



## **AMMONIZIONE (I INFR)**

DELLA LUNA LUIGI	(AGROPOLI)	MAIONE VINCENZO	(AGROPOLI)
PASCUCCIO NICOLO	(AGROPOLI)	SANTONICOLA FRANCESCO	(AGROPOLI)
TOLEDO MACHADO ROBSON	(AGROPOLI)	CIAMPI MARCO	(AUDAX CERVINARA 1935)
FURNO STEFANO	(AUDAX CERVINARA 1935)	KRIVCA GENCI	(AUDAX CERVINARA 1935)
AGATA LUIGI	(AURUNCI)	CAIAZZO RAFFAELE	(AURUNCI)
SIGNORE CARMINE	(AURUNCI)	APRILE ALFONSO	(BACOLI SIBILLA 1925)
CAIAZZA MARCO	(BACOLI SIBILLA 1925)	CASTALDO FERDINANDO	(BACOLI SIBILLA 1925)
ARCAMONE GIOVAN GIUSEPPE	(BARANO CALCIO)	CHIARIELLO PASQUALE	(BARANO CALCIO)
BORRELLI LUCA	(BATTIPAGLIESE 1929)	CAPALDO MIRKO	(CASALNUOVO FRATTESE)
GIOIELLI CARLO	(CASORIA CALCIO 1979)	ROMANO MARCO	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
D AMORA GIOVANNI	(COSTA D AMALFI)	FERRARA DOMENICO	(COSTA D AMALFI)
CINQUE LUIGI	(ECLANESE 1932 CALCIO)	PUGLIESE ANGELANTONIO	(ECLANESE 1932 CALCIO)
ZEOLI EMILIO	(ECLANESE 1932 CALCIO)	PALLADINO EGIDIO	(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)
DE MATTEIS MICHELE	(GLADIATOR 1924)	IZZO BENITO	(GLADIATOR 1924)
MEROLA TOMMASO	(GLADIATOR 1924)	GARGIULO LEONARDO	(ISOLA DI PROCIDA)
GATTA GISMONDO	(ISOLA DI PROCIDA)	GUADAGNUOLO ROBERTO	(ISOLA DI PROCIDA)
INSERRA VITTORIO	(ISOLA DI PROCIDA)	MANZI CIRO	(ISOLA DI PROCIDA)
CASTALDO CIRO	(MONDRAGONE)	COLELLA CARLO	(MONDRAGONE)
CAPUANO GIOSAFATTE	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)	ESPERIMENTO DAVIDE VINCENZO	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)
RAIA PIETRO PAOLO	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)	SALVATI FERDINANDO	(PALMESE)
BARBARISI ADRIANO	(PICCIOLA)	DI GIACOMO MIRKO	(PICCIOLA)
PANARIELLO LUIGI	(PIMONTE 1970)	PELAGIONE MARIO	(PIMONTE 1970)
ROMANO MARIO	(PIMONTE 1970)	ABDALLAH RADHOUANE	(REAL FORIO 2014)
AIELLO SALVATORE	(REAL FORIO 2014)	CALISE NICOLA	(REAL FORIO 2014)
LENCI FRANCESCO	(S.S. NOLA 1925)	DI RUOCCO VINCENZO	(S.VITO POSITANO)
ROCCHINO DOMENICO	(S.VITO POSITANO)	VALLEFUOCO DAVIDE	(S.VITO POSITANO)
ESPOSITO PASQUALE	(SAN GIORGIO 1926)	FAVA PASSARO DINO	(SAVOIA 1908)
GALIZIA SALVATORE	(SAVOIA 1908)	AVALLONE DOMENICO	(SOLOFRA CALCIO)
DI ZENZO ALESSANDRO	(SOLOFRA CALCIO)	SANTUCCI CRISTIAN	(SOLOFRA CALCIO)
GUARRO ANTONIO	(SORRENTO 1945)	MASI VINCENZO	(SORRENTO 1945)
SCHETTINO CIRO	(SORRENTO 1945)	ERRA LUIGI	(U.S. FAIANO 1965)
DELLE DONNE NICOLA	(VALDIANO)	OLIVA PIERFRANCESCO	(VIRTUS AVELLINO 2013)
REGA FRANCESCO	(VIRTUS AVELLINO 2013)	RIPOLI FRANCESCO	(VIRTUS AVELLINO 2013)
AYARI RENZO	(VIRTUS VOLLA)	LUCA LUIGI	(VIRTUS VOLLA)
CIANO MICHELE	(VIS AFRAGOLESE 1944)		

## **CAMPIONATO PROMOZIONE**

### **GARE DEL 16/ 9/2017 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **PREANNUNCIO DI RECLAMO**

#### **GARA DEL 16/ 9/2017 TEMERARIA 1957 SAN MANGO – SCAFATESE CALCIO 1922**

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D.SCAFATESE CALCIO 1922 si soprassiede ad ogni decisione in merito alla omologazione della gara.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDA**

Euro 400,00 MONTESARCHIO

in quanto i propri sostenitori lanciavano sei petardi, un fumogeno ed una bottiglia di vetro sul terreno di giuoco costringendo il ddg a sospendere momentaneamente la gara.

Euro 200,00 CALPAZIO

in quanto i propri sostenitori rivolgevano reiterate ingiurie minacce all'assistente del DDG.

Euro 200,00 FOOTBALL CLUB PAOLISI 992

in quanto i propri sostenitori lanciavano sul tgd tre petardi di notevole intensità, senza colpire nessuno.

Euro 120,00 BUCCINO VOLCEI

in quanto dal 70' e fino al termine della gara i propri sostenitori inveivano e ingiuriavano reiteratamente la terna arbitrale.

Euro 100,00 SAN MARTINO VALLE CAUDINA  
per aver acceso diversi fumogeni sugli spalti.

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 28/ 9/2017**

FERNICOLA NICOLA MARIA (BUCCINO VOLCEI)

### **AMMONIZIONE E DIFFIDA**

VACCHIANO SEVERINO (CIMITILE)

### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 28/ 9/2017**

SGAMBATI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)

SPICA AGOSTINO

(SERINO 1928)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

FIORILLO VITTORIO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

a gioco fermo colpiva intenzionalmente al volto un avversario con un calcio

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CASTIGLIONE GRAZIANO (ABELLINUM CALCIO 2012)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MUSTO ANTONIO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)

DE LUCA EMANUELE

(OLIMPIA CASALNUOVO)

MOUSSA MAHAMDOU SALIF (SERINO 1928)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

CRISCI LUCA (CALPAZIO)

PASCUZZO VITO (CAMPAGNA)

SPINELLI GIUSEPPE (CAMPAGNA)

ILDEBRANTE GUSTAVO (CIMITILE)

SALZANO VALERIO (CITTA DI EBOLI)

DE FEO FRANCESCO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)

COLUCCI ANGELO (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)

DE GIROLAMO DEL MA ALDO (GREGORIANA)

ANDRES MARIO (GROTTA 1984)

CIOFFI ANTONIO (MONTESARCHIO)

FIORILLO VITTORIO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

SBRESCIA GIUSEPPE (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

GENTILE CRISTIAN (REAL PALOMONTE)

RUBINO AURICCHIO PASQUALE (S.GIUSEPPE)

FUNICIELLO UMBERTO (SALERNUM BARONISSI)

GUARDABASCIO GIUSEPPE (SAN TOMMASO CALCIO)

BUONANNO GIUSEPPE (SANTA MARIA LA FOSSA)

FAGGIANO MIRKO (SCAFATESE CALCIO 1922)

MARTONE LUCA (SCAFATESE CALCIO 1922)

DI CAPUA ALFREDO (SERINO 1928)

VARESE ANTONIO (STASIA SOCCER)

OSTIERI VALENTINO (VICO EQUENSE 1958)

SCARAMUZZINI LUIGI (VIGOR CASTELLABATE)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DE MATTEIS PASQUALANTONIO (ABELLINUM CALCIO 2012)

DE STEFANO LUIGI (ABELLINUM CALCIO 2012)

MIRRA NICOLA (ABELLINUM CALCIO 2012)

ARNESE FRANCESCO (ALFATERNA)

BUONFIGLIO MICHELE (ALFATERNA)

PASCALE ANTONIO (ALFATERNA)

SANTONICOLA FRANCESCO (ALFATERNA)

D AVANZO ANTONIO (BAIANO)

TOMI LUDOVICO (BAIANO)

MAGLIANO ROMEO (BUCCINO VOLCEI)

MASUCCI ALESSANDRO (BUCCINO VOLCEI)

PUCCIARIELLO NICOLA (BUCCINO VOLCEI)

TOMMASIELLO ROBERTO (BUCCINO VOLCEI)

VERDERESE MATTIA (BUCCINO VOLCEI)

VOLPE MIRCO (BUCCINO VOLCEI)

DE SIMONE AMEDEO (CALPAZIO)

RODIO GIANMARCO (CALPAZIO)

RUOCCO VINCENZO (CALPAZIO)

PETRILLO ENZO (CAMPAGNA)

BORSA MATTEO (CENTRO STORICO SALERNO)

BUCCIARELLI VINCENZO (CENTRO STORICO SALERNO)

PACIELLO CHRISTIAN (CENTRO STORICO SALERNO)

ALTERIO VALERIO (CIMITILE)

D ANDREA VINCENZO (CIMITILE)

IOVINO ANDREA (CIMITILE)

ADILETTA PASQUALE (CITTA DI EBOLI)

D AMICO CARMINE (CITTA DI EBOLI)

PAOLINO ANDREA (CITTA DI EBOLI)

FORMATO MASSIMILIANO (CLUB PONTE 98)

DE BENEDICTIS MARIO (COMPENSO CASALNUOVESE)

GIANNONE SALVATORE RAFFA (COMPENSO CASALNUOVESE)

MAIONE MICHELE (COMPENSO CASALNUOVESE)

LUBRANO LAVADERA VITTORIO	(FLORIGIUM)	SAURINO CIRO	(FLORIGIUM)
AMADI JOSEPH	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)	MANNEH SUWAIBO	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)
RUGGIERO GENNARO	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)	SAVERIANO GENNARO PIO	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
FISIO MICHELE	(GALAZIA 1997)	CATONE PASQUALE MARCO	(GREGORIANA)
FAGGIANO RICCARDO	(GREGORIANA)	CATARUOZZOLO FRANCESCO	(GROTTA 1984)
MARINO ANTONIO	(GROTTA 1984)	PARADISI IVAN	(GROTTA 1984)
PELLICCIA ROBERTO	(GROTTA 1984)	DI BLASIO GIUSEPPE	(MONTESARCHIO)
FERRARO FELICE	(MONTESARCHIO)	SAVIO KEVIN	(MONTESARCHIO)
AVETA ALFREDO	(NEAPOLIS)	FERRARO PASQUALE	(NEAPOLIS)
DE STEFANO ANTONIO	(OLIMPIA CASALNUOVO)	LOFFREDO ALESSANDRO	(OLIMPIA CASALNUOVO)
BELSITO GAETANO	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)	FIORILLO ANTONIO	(POL. SANTA MARIA CILENTO)
GUERRERA FRANCESCO	(POL. SANTA MARIA CILENTO)	PASTORE FELICE	(POL. SANTA MARIA CILENTO)
CARANNANTE PASQUALE	(PUTEOLANA 1909)	GRITTI GIOVANNI	(PUTEOLANA 1909)
TRINCONI CHRISTIAN	(PUTEOLANA 1909)	CARBONARO ARTURO	(REAL PALOMONTE)
LOMBARDER GIUSEPPE	(RINASCITA U.S.VICO)	OREFICE DOMENICO	(RINASCITA U.S.VICO)
ASCIUTI PASQUALE	(ROCCHESI)	DE SIO CRISTIAN	(ROCCHESI)
PRISCO LORENZO	(ROCCHESI)	CRISCUOLI FRANCESCO	(S.GIUSEPPE)
RAFFONE ROBERTO	(S.GIUSEPPE)	ADAMO ANTONIO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
FRUGGIERO SALVATORE	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	LAURO VITTORIO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
CALABRESE DOMENICO	(SAN TOMMASO CALCIO)	DELLA VENTURA MATTEO	(SAN TOMMASO CALCIO)
IMPARATO MARTINO	(SAN TOMMASO CALCIO)	BARRA TOMMASO	(SANTA MARIA LA FOSSA)
DI GIACOMO MARIO	(SCAFATESE CALCIO 1922)	CERCHIA CARMINE	(SERINO 1928)
DE SIMONE DARIO	(SERINO 1928)	ESPOSITO DANIELE	(STASIA SOCCER)
PARADISO DINO	(STASIA SOCCER)	DELLA MONICA MAURO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
MALANGONE DANIELE	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)	BARONE EMANUELE	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
VERZIERO MAURIZIO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	ALEMAN LUCKER DANIEL	(U.S. POSEIDON 1958)
D ANDRIA PAOLO	(U.S. POSEIDON 1958)	STAIANO GIUSEPPE	(VICO EQUENSE 1958)
PIERNO CIRO	(VIGOR CASTELLABATE)	RUSSO GIANLUCA	(VILLA LITERNO)
CESARONE ANTONIO	(VIRTUS LIBURIA)	GIULIANO DANIELE	(VIRTUS LIBURIA)
TIROZZI GENEROSO	(VIRTUS LIBURIA)	RUSSO FABIO	(VIRTUS OTTAVIANO)
SAGGESE FRANCESCO	(VIRTUS OTTAVIANO)		

## GARE DEL 17/ 9/2017

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 120,00 F.C. VIRIBUS SOMMA 100

propri tifosi accendevano un fumogeno sugli spalti e lanciavano un secondo fumogeno sul terreno di giuoco a circa un metro del ddg.

### A CARICO DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30/12/2017

MASCOLO LUIGI (CASAMARCIANO)

nel secondo tempo rivolgeva reiterate ingiurie e minacce al ddg

### A CARICO DI MASSAGGIATORI

#### SQUALIFICA FINO AL 30/12/2017

MIELE ALESSANDRO (CASAMARCIANO)

al termine del primo tempo si avvicinava al ddg con atteggiamento intimidatorio e rivolgendogli reiterate ingiurie.

#### SQUALIFICA. FINO AL 28/ 9/2017

FRANGIONI ENRICO (QUARTOGRAD)

protestava vivacemente e minacciava la terna arbitrale.

### A CARICO DI ALLENATORI

#### SQUALIFICA FINO AL 28/ 9/2017

AMBROSINO SALVATORE (AFRO NAPOLI UNITED)

IACCARINO LUIGI

(QUARTOGRAD)

## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

DOS SANTOS SOARES AILTON JORGE (AFRO NAPOLI UNITED)

per aver colpito con una gomitata un calciatore avversario durante lo svolgimento della gara.

SULEMAN FUAD (AFRO NAPOLI UNITED)

durante una rimessa di gioco colpiva con una gomitata al volto un calciatore avversario.

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

SETARO GIANPIERO (HERMES CASAGIOVE)

per aver colpito con uno schiaffo alla testa un calciatore avversario.

DE LUCA PIETRO (SANSEVERINESE)

per aver colpito con un calcio un avversario in seguito ad una reazione manifestando una condotta particolarmente violenta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FAMIANO PIETRO (MARTHIANISI)

DE VIVO GENNARO (QUARTOGRAD)

ANNUNZIATA GAETANO (VIRTUS GOTI 97)

DE SIMONE LUCA

CELA AMATO

PIZZULO EUPLIO

(MONDO SPORT)

(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)

(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

NAPPI FERDINANDO (CASAMARCIANO)

CAPORASO SALVATORE (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

GELOTTO GIUSEPPE (G. CAROTENUTO)

ORTECA GAETANO (SAN PIETRO NAPOLI)

BOCCHINO GIOVANNI

ABBRUZZESE GENNARO

NAPOLILLO ARMANDO

IAPICCO VINCENZO

(F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

(G. CAROTENUTO)

(POLISPORTIVA DIL. LIONI)

(SANSEVERINESE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DE FENZA GIUSEPPE (AFRO NAPOLI UNITED)

BIFULCO CLEMENTE (CASAMARCIANO)

FRANZESE SALVATORE (CASAMARCIANO)

SPANO ANGELO (CASAMARCIANO)

POLISE LUCA (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

BARBATI TEODORO (G. CAROTENUTO)

MOLLO ROBERTO (G. CAROTENUTO)

GALLO NICOLA (HERMES CASAGIOVE)

LAURITANO ANDREA (MARTHIANISI)

MANZI ANDREA (MONDO SPORT)

MARTINIELLO MICHELE (POLISPORTIVA DIL. LIONI)

VITIELLO UGO (POMPEIANA 1929)

DI CARLO GABRIELE (PUGLIANELLO)

LAVORNIA PIERSILVIO (PUGLIANELLO)

FRUTTALDO MICHELE (QUARTOGRAD)

PARISI ANDREA (QUARTOGRAD)

DE PAULIS PIERLUIGI (S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)

ESPOSITO SALVATORE (SAN PIETRO NAPOLI)

FUSCO LUIGI (SAN PIETRO NAPOLI)

MASSIMO GIANLUCA (SAN VITALIANO)

BIANCO RAFFAELE (VIRTUS GOTI 97)

GUARINO PASQUALE (VIRTUS GOTI 97)

PACE STEFANO (VIRTUS GOTI 97)

MAZZONE PASQUALE (VIS ARIANO CALCIO SSDARL)

GENTILE VINCENZO (AFRO NAPOLI UNITED)

FOGLIA FELICE (CASAMARCIANO)

RUOPPO FRANCESCO SAVER (CASAMARCIANO)

ACAMPORA RAIMONDO (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

CARUSO CARMINE (FORZA E CORAGGIO BN)

COLUCCI CARMINE (G. CAROTENUTO)

CAPASSO VITO (HERMES CASAGIOVE)

SCOGNAMIGLIO DARIO (HERMES CASAGIOVE)

DE LUISE MASSIMO (MONDO SPORT)

BELOFATTO DENIS (POLISPORTIVA DIL. LIONI)

GESSOSI GIUSEPPE (POMPEIANA 1929)

RIGOTTI CIRO (PONTICELLI)

FRANCO ALFREDO (PUGLIANELLO)

COMPAGNONE LUIGI (QUARTOGRAD)

MONDA ANTONIO (QUARTOGRAD)

TORINO VINCENZO (QUARTOGRAD)

DOMMARCO PASQUALE (SAN PIETRO NAPOLI)

FILOGAMO BIAGIO (SAN PIETRO NAPOLI)

MONTANINO VINCENZO (SAN PIETRO NAPOLI)

SORIENTE VINCENZO (SANSEVERINESE)

BOVINO ALFONSO (VIRTUS GOTI 97)

NOSTRALE AGOSTINO (VIRTUS GOTI 97)

LUZZI LEONARDO (VIS ARIANO CALCIO SSDARL)

# RISULTATI GARE DEL 16 SETTEMBRE 2017

## CALCIO A CINQUE SERIE C1

### GIRONE A - 2 Giornata - A

FUTSAL CLUB OPLONTINA	- REAL ACERRANA FUTSAL	8 - 7
LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	- TRILEM CASAVATORE	4 - 3
LU.PE. POMPEI	- LELLO DEL MONACO C5	3 - 5
REAL SAN GIUSEPPE	- FUTSAL PARETE	6 - 2
REAL VITALIANO FUTSAL	- C.F. SPARTAK S.NICOLA C5	8 - 3
SORRENTO 1945	- SPORTING CAVESE	7 - 5
STREGONI FIVE SOCCER	- JUNIOR DOMITIA	3 - 4

## COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 SERIE C2

### GIRONI DA 1 A 8 - 1 GIORNATA

LIBERTAS CERRETO	- SANNITI FIVE SOCCER	4 - 3
SPORT E VITA	- BORGO FIVE SOCCER	3 - 3
FOLGORE SAN VINCENZO	- FUTSAL POMIGLIANO	8 - 9
GUAPPA SINUESSA M.F.	- CLUB EDEN	3 - 3
REAL BOYS MADDALONI C5	- ATLETICO CANTERA	3 - 6
SPORTING FUTSAL LIMATOLA	- FRIENDS CICCIANO CALCIOA5	9 - 2
VIRTUS FUTSAL FLEGREA	- REAL POZZUOLI	4 - 5

### GIRONI DA 9 A 16 - 1 GIORNATA

TORRE DEL GRECO FUTSAL	- MASSA VESUVIO	0 - 2
REAL AMICIZIA	- ATLETICO FRATTESE C5	1 - 6
MONELLO BOYS	- ATLETICO CHIAIANO A.S.D.	1 - 2
REAL CESINALI FIVE SOCCER	- C.U.S. AVELLINO C 5	3 - 3
MAMA FUTSAL SAN MARZANO	- ATLETICO NOCERA	8 - 3
REGHINNA MINOR	- REAL AGEROLA FUTSAL	3 - 5
FIMAS SPORTING CLUB	- BELVEDERE 1998	1 - 3
VIRTUS CAMPAGNA	- ATLETICO EOL C5 EBOLI	1 - 4

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

### GARE DEL 16/ 9/2017

#### A CARICO DI SOCIETÀ

##### AMMENDA

Euro 50,00 REAL SAN GIUSEPPE

per assenza richiesta di assistenza della Forza Pubblica

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 18/10/2017

RESCIGNO VINCENZO (REAL ACERRANA FUTSAL)

Con comportamento altamente antisportivo, sleale e scorretto, aggravato dalla qualifica rivestita, dopo essere stato allontanato dal DDG per proteste rivolgeva nei riguardi dello stesso espressioni ingiuriose evolvgrai

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE FRANCO CHRISTIAN (STREGONI FIVE SOCCER)

VARRIALE DANILO

(TRILEM CASAVATORE)

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRANTE SALVATORE (FUTSAL CLUB OPLONTINA)

FERRARO ANTONIO

(FUTSAL PARETE)

PERUGINI SALVATORE (STREGONI FIVE SOCCER)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### AMMONIZIONE (II INFR)

RENNELLA GENNARO (JUNIOR DOMITIA)

DE ROSA LUIGI

(REAL ACERRANA FUTSAL)

TERRACCIANO GIOVANNI (REAL ACERRANA FUTSAL)

MAGGIO GIOVANNI

(REAL VITALIANO FUTSAL)

DE VIVO FRANCESCO (SORRENTO 1945)

IANNELLI FABIO

(STREGONI FIVE SOCCER)

## **AMMONIZIONE (I INFR)**

GIORDANO CIRO	(C.F. SPARTAK S.NICOLA C5)	IAZZETTA RAFFAELE	(C.F. SPARTAK S.NICOLA C5)
MARRA CARMINE	(C.F. SPARTAK S.NICOLA C5)	CIOTOLA LUIS ANTONIO	(FUTSAL PARETE)
PADUANO MARCO	(FUTSAL PARETE)	GAGLIARDI RAFFAELE	(JUNIOR DOMITIA)
MONTELLA BIAGIO	(LELLO DEL MONACO C5)	ANTIGNANO GIUSEPPE	(LEONI FUTSAL CLUB ACERRA)
DONNARUMMA SEBASTIANO	(LU.PE. POMPEI)	RUGGIERO CIRO	(LU.PE. POMPEI)
SANTARPIA CIRO	(LU.PE. POMPEI)	SOMMA VALENTINO	(LU.PE. POMPEI)
OFFREDA CARMINE	(REAL ACERRANA FUTSAL)	RUOCCOLANO LUIGI	(REAL VITALIANO FUTSAL)
BONADIES ALBERTO	(SPORTING CAVESE)	AQUINO MARCO	(STREGONI FIVE SOCCER)
SPEZZALEGNA MAURIZIO	(TRILEM CASAVATORE)		

# **COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 SERIE C2**

## **GARE DEL 16/ 9/2017**

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 28/ 9/2017**

MUGIONE PIETRO (MONELLO BOYS)

### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 28/ 9/2017**

GRIECO GIUSEPPE (REAL AMICIZIA)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

FORMISANO LIBERATO (TORRE DEL GRECO FUTSAL)  
colpiva intenzionalmente con una testata un avversario

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MEROLA GENNARO (FOLGORE SAN VINCENZO)

PICCOLO ANTONIO (FUTSAL POMIGLIANO)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

APICELLA VINCENZO (REGHINNA MINOR)

ZUROLO ANGELO (TORRE DEL GRECO FUTSAL)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

APOLLO ALESSIO	(ATLETICO CANTERA)	PICARDI ANTONIO	(ATLETICO CANTERA)
SPIEZIA GIOVANNI	(ATLETICO CANTERA)	SERRAO GIUSEPPE	(ATLETICO CHIAIANO A.S.D.)
LANGONE RUBEN	(ATLETICO EOL C5 EBOLI)	MAZZARA GIUSEPPE	(ATLETICO EOL C5 EBOLI)
TURCO ALESSANDRO	(ATLETICO EOL C5 EBOLI)	DEL PRETE PAOLO	(ATLETICO FRATTESE C5)
VENTURA BENEDETTO	(ATLETICO NOCERA)	VILLANI ALESSANDRO	(ATLETICO NOCERA)
FALCIANI ALFREDO	(BELVEDERE 1998)	D ANGELO GIANLUCA	(BORGO FIVE SOCCER)
DI MARZO JACOPO	(C.U.S. AVELLINO C 5)	ERBA PIETRO	(C.U.S. AVELLINO C 5)
TERRACCIANO ANTONIO	(CLUB EDEN)	D AMATO UMBERTO	(FIMAS SPORTING CLUB)
FUSCO DOMENICO	(FOLGORE SAN VINCENZO)	BUONAGURO GENNARO	(FRIENDS CICCIANO CALCIOA5)
NAPOLITANO MICHELE	(FRIENDS CICCIANO CALCIOA5)	AVELLA NICOLA	(FUTSAL POMIGLIANO)
SICA MARIANO	(FUTSAL POMIGLIANO)	MAZZARELLI DOMENICO	(LIBERTAS CERRETO)
BASELICE ANGELO	(MAMA FUTSAL SAN MARZANO)	DE BELLIS EMANUELE	(MAMA FUTSAL SAN MARZANO)
ALAIA GIORGIO	(MASSA VESUVIO)	CARANDENTE PIROZZI FRANCESCO	(MASSA VESUVIO)
CIRILLO MARTINO	(MONELLO BOYS)	PORPORA PIETRO	(REAL AGEROLA FUTSAL)
GRANATA ERBERTO	(REAL AMICIZIA)	LICCARDO SERGIO	(REAL AMICIZIA)
ALFANO DAVIDE	(REAL BOYS MADDALONI C5)	CRISCI CLEMENTE	(REAL BOYS MADDALONI C5)
DI VICO FABIO	(REAL BOYS MADDALONI C5)	MARCELLO FELICE	(REAL BOYS MADDALONI C5)
ANNUNZIATA GIANFRANCO	(REAL CESINALI FIVE SOCCER)	TIROTTA ALESSANDRO	(REAL CESINALI FIVE SOCCER)
ATRIO FABIO	(REAL POZZUOLI)	LO MONACO ROSARIO	(REAL POZZUOLI)
LANNI FABIO	(SANNITI FIVE SOCCER)	REPOLA ARMANDO	(SANNITI FIVE SOCCER)
CARUSONE FRANCESCO	(SPORT E VITA)	ARVONIO NICOLANGELO	(SPORTING FUTSAL LIMATOLA)
FERRI NICOLA	(VIRTUS FUTSAL FLEGREA)	SBRIGLIA MARCO	(VIRTUS FUTSAL FLEGREA)

## **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 2017**

**FASC. 816**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo (Vice-Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Marco Sepe.  
Proc. 418/922 pfi16-17/CS/MB/acr del 13.07.2017 – (Campionato Provinciale di Terza  
Categoria).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Valentino Luca, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Wolves Avellino, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Pisano Ivan, (gara del 11.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig.ra Rosetta Adamo, dirigente accompagnatore della società Asd Wolves Avellino, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Wolves Avellino, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Wolves Avellino malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig.ra Rosetta Adamo della società ASD Wolves Avellino, con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Valentino Luca della società ASD Wolves Avellino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Gli incolpati non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna nella quale comparivano personalmente il presidente Valentino Luca ed il calciatore Pisano Ivan assistiti dall'avv. Roberto Risolino Romano i quali, pur ammettendo il fatto, evidenziavano che la società era inattiva e che nessuno di essi era più tesserato F.I.G.C. Evidenziavano che il fatto era imputabile a mero disguido ed in assoluta buona fede; quanto all'altro deferito, Rosetta Adamo, deducevano che egli era affetto da morbo di Parkinson con grave compromissione della mobilità. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pisano Ivan tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Rosetta Adamo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Valentino Luca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Wolves Avellino la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nel primo campionato cui dovesse partecipare ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Wolves Avellino alla data della gara, per il che vanno applicate le consequenziali sanzioni, graduate nella misura al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che il calciatore non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Rilevato che la soc. Wolves Avellino è inattiva, va pronunciato il non luogo a provvedere.

**P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  
DELIBERA**

**di disporre il non luogo a provvedere a carico della società Wolves Avellino per essere ormai inattiva;**

**di ritenere gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Pisano Ivan tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Rosetta Adamo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Valentino Luca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 829**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Roberto Arcella; Avv. Marco Sepe; Avv. Ivan Simeone.**

**Proc.483/913 pfi16-17/CS/MB/mm del 14.07.2017 – (Campionato di Prima Categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Russo Gerardo, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Acerno Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6,61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: El Maaza Yassine, (gara del 12.10.2014); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF;**

**società A.s.d. Acerno Calcio – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Acerno Calcio malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Sig. Russo Gerardo della società A.s.d. Acerno Calcio, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Russo Gerardo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Acerno Calcio nonché il loro Presidente Sig. Russo Gerardo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nella quale nessuno dei deferiti compariva nonostante regolare comunicazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore El Maaza Yassine tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente e dirigente accompagnatore Russo Gerardo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.s.d. Acerno Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Acerno Calcio alla data della gara. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non erano tesserate per la soc. A.s.d. Acerno Calcio alla data della gara, per il che vanno applicate le consequenziali sanzioni, graduate nella misura al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che il calciatore non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto



riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore El Maaza Yassine tre (3) giornate di squalifica; al Presidente e dirigente accompagnatore Russo Gerardo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione e alla società A.s.d. Acerno Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 831**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Roberto Arcella; Avv. Marco Sepe; Avv. Ivan Simeone.**

**Proc.539/906 pfi16-17/MB/CS/acr del 18.07.2017 – (Campionato Provinciale Terza Categoria Over 35).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Nocera Berardino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Calcio Rivello, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Papaleo Marco, (gara del 10.05.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Labanca Nicola, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Calcio Rivello, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Calcio Rivello,, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Calcio Rivello, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Labanca Nicola della società A.s.d. Calcio Rivello, con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Nocera Berardino della società A.s.d. Calcio Rivello, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Calcio Rivello, nonché il loro Presidente Sig. Nocera Berardino, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna nella quale nessuno dei deferiti compariva nonostante regolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva: per il calciatore Papaleo Marco tre (3)giornate di squalifica; per il Presidente Nocera Berardino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.s.d. Calcio Rivello, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Calcio Rivello, alla data della gara, per il che vanno applicate le consequenziali sanzioni, graduate nella misura al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che il calciatore non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur

valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Rilevato che la soc. A.s.d. Calcio Rivello, è inattiva, va pronunciato a carico di questa il non luogo a provvedere. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di disporre il non luogo a provvedere a carico della A.s.d. Calcio Rivello per essere ormai inattiva; di applicare: al calciatore Papaleo Marco tre (3) giornate di squalifica; al Presidente Nocera Berardino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 827**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Roberto Arcella; Avv. Marco Sepe; Avv. I. Simeone**

**Proc.515/989 pfi16-17/CS/MB/acr del 17.07.2017 – (Campionato Provinciale Terza Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Angelo Di Masi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.c.d. Caposele, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Gerardo Proietto (gara del 7.12.2014), Armando Grasso (gara del 17.05.2015); e Ermanno Grasso (gara del 10.05.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sigg.: Luca Follo, Rocco Di Paola e Salvatore Corona - dirigenti accompagnatori della società A.c.d. Caposele, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.c.d. Caposele – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.c.d. Caposele malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg.: Luca Follo, Rocco Di Paola e Salvatore Corona della società A.c.d. Caposele, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Angelo Di Masi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.c.d. Caposele nonché il loro Presidente Sig. Angelo Di Masi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso all'udienza. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

i calciatori Gerardo Proietto, Armando Grasso, Ermanno Grasso tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il Presidente Angelo Di Masi la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e per la società A.c.d. Caposele la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserate per la soc. A.c.d. Caposele alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati

sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Gerardo Proietto, Armando Grasso, Ermanno Grasso tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al Presidente Angelo Di Masi la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società A.c.d. Caposele il non luogo a procedere risultando la società inattiva così come si evince dalla documentazioni in atti.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 815**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. Benincasa; Avv. F. Mottola.**

**Proc.161/772 pfi16-17/MB/fda del 5.07.2017 – (Campionato Giovanissimi fascia B).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Arenoso Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Arenoso Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Ruocco Gennaro (gare del 6.12.2015, 13.12.2015, 10.01.2016 e 17.01.2016), Beneduce Matteo (gare del 6.12.2015, 10.01.2016 e 17.01.2016); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg.: Arenoso Vincenzo e Carrera Salvatore - dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Arenoso Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Arenoso Soccer – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Arenoso Soccer malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Arenoso Vincenzo e Carrera Salvatore della società A.s.d. Arenoso Soccer, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Arenoso Luigi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Arenoso Soccer nonché il loro Presidente Sig. Arenoso Luigi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ruocco Gennaro otto (8) giornate di squalifica; il calciatore sette (7) giornate di squalifica; per il dirigente Arenoso Vincenzo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Arenoso Luigi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società A.s.d. Arenoso Soccer la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Arenoso Soccer alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni**

debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:**

**al calciatore Ruocco Gennaro otto (8) giornate di squalifica; al calciatore sette (7) giornate di squalifica; al dirigente Arenoso Vincenzo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; al dirigente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Arenoso Luigi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società A.s.d. Arenoso Soccer la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 822**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. Benincasa; Avv. F. Mottola.**

**Proc.249/785 pfi16-17/NB/CS/ps del 7.7.2017 – (Campionato Provinciale di Terza Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Giordano Michele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Atletico Monteforte, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Pisano Ivan (gara del 14.21.2015), Gallo Christian (gara del 14.11.2015), Della Bella Gianvito (gara del 14.11.2015), Picariello Carmine (gara del 6.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Iandoli Maurizio - dirigente accompagnatore della società A.s.d. Atletico Monteforte, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Atletico Monteforte, – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Atletico Monteforte, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Iandoli Maurizio della società A.s.d. Atletico Monteforte,, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giordano Michele l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Atletico Monteforte, nonché il loro Presidente Sig. Giordano Michele, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Pisano Ivano, Della Bella Gianvito, Gallo Christian e Picariello Carmine tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Iandoli Maurizio la sanzione di mesi quattro (4)

di inibizione; per il Presidente Giordano Michele la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società A.s.d. Atletico Monteforte la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Atletico Monteforte alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Pisano Ivano, Della Bella Gianvito, Gallo Christian e Picariello Carmine tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al dirigente landoli Maurizio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente Giordano Michele la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società A.s.d. Atletico Monteforte la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 804**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone.**

**Proc.14175/558 pfi16-17/CS/MB/fda del 20.06.2017 – (Campionato Provinciale di Terza Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Pellegrino Pasquale, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Atletico S. Michele di Serino, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Rocco Salvatore, (gara del 28.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Maffeo Adriano, calciatore (Cap.) e dirigente accompagnatore della società Asd Atletico S. Michele Di Serino, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Atletico S. Michele Di Serino, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Atletico S. Michele Di Serino malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Maffeo Adriano, calciatore (Cap.), posizione stralciata a seguito di richiesta del deferito di patteggiare ex art. 23 C.G.S., e della società Asd Atletico S. Michele Di Serino, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Pellegrino Pasquale della società Asd Atletico S. Michele Di Serino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc Asd Atletico S. Michele Di Serino nonché il loro

Presidente Sig. Pellegrino Pasquale, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Rocco Salvatore tre (3) giornate di squalifica; Presidente Pellegrino Pasquale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Atletico S. Michele Di Serino la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che le calciatrici in epigrafe non erano tesserate per la soc. Asd Atletico S. Michele Di Serino alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Rocco Salvatore tre (3) giornate di squalifica; al Presidente Pellegrino Pasquale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Atletico S. Michele Di Serino il non luogo a procedere perché la società è inattiva come risulta dalla documentazione in atti.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 823**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. G.M. Benincasa; Avv. F. Mottola.**

**Proc.508/988 pfi16-17/CS/MB/acr del 17.07.2017 – (Campionato Provinciale di Terza Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Antonio Sarti, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Mercogliano 2012, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Ivan Dumnickiy (gara del 8.08.2015), Luigi Grassi (gara del 17.05.2015); Antonio Ferraro (gara del 15.03.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sigg.: Nicola De Angelis e Luca Dello Russo - dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Città di Mercogliano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Citta Di Mercogliano – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Citta Di Mercogliano malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg.: Nicola De Angelis e Luca Dello Russo della società A. A.s.d. Citta Di Mercogliano, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Antonio Sarti l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società,

responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Citta Di Mercogliano nonché il loro Presidente Sig. Antonio Sarti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Ivan Dumniskiy, Luigi Grassi ; Antonio Ferraro tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Dello Russo Luca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente De Angelis Nicola la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sarti Antonio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società A.s.d. Citta Di Mercogliano la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Citta Di Mercogliano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,  
DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Ivan Dumniskiy, Luigi Grassi ed Antonio Ferraro tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al dirigente Dello Russo Luca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al dirigente De Angelis Nicola la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Sarti Antonio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società A.s.d. Citta Di Mercogliano 2014 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed €300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 825**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Roberto Arcella; Avv. Marco Sepe. Proc.497/987 pfi16-17/CS/MB/acr del 17.07.2017 - (Campionato Esordienti Provinciale).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Filomeno Alberto Prezioso, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Comunale Santa Filomena, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Alessandro Stefano Pista (gara del 16.04.2015), Antonio Sgambati (gara del 16.04.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sig. Stefano Corcione - dirigente accompagnatore della società A.s.d. Comunale Santa Filomena, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Comunale Santa Filomena – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Comunale Santa Filomena malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Sig. Stefano Corcione della società A.s.d. Comunale Santa Filomena, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha

conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Filomeno Alberto Prezioso l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Comunale Santa Filomena nonché il loro Presidente Sig. Filomeno Alberto Prezioso, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Alessandro Stefano Pista, Antonio Sgambati tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Stefano Corcione la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Filomeno Alberto Prezioso la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.s.d. Comunale Santa Filomena la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Comunale Santa Filomena alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Alessandro Stefano Pista, Antonio Sgambati tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al dirigente Stefano Corcione la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Filomeno Alberto Prezioso la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società A.s.d. Comunale Santa Filomena non luogo a procedere in quanto dalla documentazione in atti risulta inattiva.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 830**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Roberto Arcella; Avv. Marco Sepe.**

**Proc.484/940 pfi16-17/CS/MB/mm del 14.07.2017 – (Campionato Regionale di Seconda Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:**

**Sig. Abbate Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Licusati Italo Cammarano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Vingelli Piero, (gara del 4.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Abbate Michele, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Licusati Italo Cammarano per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Licusati Italo Cammarano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Licusati Italo Cammarano, malgrado non fosse tesserato. Ha anche



rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Abbate Michele della società A.s.d. Licusati Italo Cammarano,, con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Abbate Rosario della società A.s.d. Licusati Italo Cammarano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna nella quale nessuno dei deferiti compariva nonostante regolare notifica. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vingelli Piero tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Abbate Michele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Abbate Rosario la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.s.d. Licusati Italo Cammarano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Licusati Italo Cammarano alla data della gara, per il che vanno applicate le consequenziali sanzioni, graduate nella misura al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che il calciatore non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Rilevato che la soc. A.s.d. Licusati Italo Cammarano è inattiva, va pronunciato il non luogo a provvedere. **P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di disporre il non luogo a provvedere a carico della soc. A.s.d. Licusati Italo Cammarano per essere ormai inattiva; di ritenere gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Vingelli Piero tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Abbate Michele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Abbate Rosario la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 824**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. G.M. Benincasa; Avv.F. Mottola.**

**Proc.912/482 pfi16-17/CS/MB/mm del 14.07.2017 - (Coppa Campania Under 17 Femminile).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Guarino Riccardo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Napoli Dream Team, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatrice: Bagirova Alina (gare del 15.03.2015, 7.12.2014 e 22.03.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sigg.: Nicoletti Altimari Carlo e Battistelli Simone – dirigenti accompagnatori della società A.s.d. Napoli Dream Team, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Napoli Dream Team – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Napoli Dream Team malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg.: Nicoletti Altimari Carlo e Battistelli Simone della società A.s.d. Napoli Dream Team, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Guarino Riccardo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Napoli Dream Team nonché il loro Presidente Sig. Guarino Riccardo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti era presente all'udienza. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Bagirova Alina cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Nicoletti Altimari Carlo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Battistelli Simone la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Guarino Riccardo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e per la società A.s.d. Napoli Dream Team la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Napoli Dream Team alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: alla calciatrice Bagirova Alina cinque (5) giornate di squalifica; al dirigente Nicoletti Altimari Carlo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Battistelli Simone la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Guarino Riccardo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società A.s.d. Napoli Dream Team €300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 826**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo (Presidente f.f.); Avv. Roberto Arcella; Avv. Marco Sepe. Proc.524/990 pfi16-17/CS/MB/acr del 17.07.2017 – (Coppa Campania di Seconda Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Giuseppe Nunziata, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Sporting Domicella, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6,61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Crescenzo Sepe (gara del 7.01.2015) e Armando Varchetta (gara del 7.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; La società A.s.d. Sporting Domicella – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Sporting Domicella malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Nunziata della società A.s.d. Sporting Domicella, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Nunziata l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc A.s.d. Sporting Domicella nonché il loro Presidente Sig. Giuseppe Nunziata, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Crescenzo Sepe, Armando Varchetta tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il Presidente Giuseppe Nunziata la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.s.d. Sporting Domicella la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Sporting Domicella alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Crescenzo Sepe, Armando Varchetta tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al Presidente Giuseppe Nunziata la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società A.s.d. Sporting Domicella € 300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 819**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi; Avv. G. M. Benincasa; Avv. F. Mottola.**

**Proc.449/961 pfi16-17/MB/CS/Im del 13.07.2017 – (Campionato Regionale di Seconda Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Alberigo Saccone, all'epoca dei fatti Presidente della società U.s.d. Real Pietrastornina, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Sasso Antonio (gare del 18.01.2015, e 30.11.2014) e Cosentino Stefano (gara del 18.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.; Sig. Spagnuolo Gaetano - dirigente accompagnatore della società U.S.D. Real Pietrastornina, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società U.s.d. Real Pietrastornina, – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società U.s.d. Real Pietrastornina, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Spagnuolo Gaetano della società U.s.d. Real Pietrastornina,, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Alberigo Saccone l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc U.s.d. Real Pietrastornina, nonché il loro Presidente Sig. Alberigo Saccone, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti era presente all'udienza. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sasso Antonio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Cosentino Stefano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Spagnuolo Gaetano la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Saccone Alberigo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società U.s.d. Real Pietrastornina la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. U.s.d. Real Pietrastornina alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Per quanto riguarda il Presidente della Asd Real Pietrastornina, Sig. Saccone Alberigo, il dirigente accompagnatore Spagnuolo Gaetano ed il calciatore Sasso Antonio, risultano già deferiti e sanzionati per fatti analoghi a quelli oggetto del deferimento con C.U. n.18 del 07/09/2017 e pertanto agli stessi andrà applicata la continuazione in sede di irrogazione della sanzione. **P.Q.M.**

## **il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Sasso Antonio quattro (4) giornate di squalifica come aumento per la continuazione sulla sanzione inflitta da T.F.T. con C.U.18 del 07/09/2017; al calciatore Cosentino Stefano tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Spagnuolo Gaetano la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione come aumento per la continuazione sulla sanzione inflitta da T.F.T. con C.U.18 del 07/09/2017; al Presidente Saccone Alberigo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione come aumento per la continuazione sulla sanzione inflitta da T.F.T. con C.U.18 del 07/09/2017; alla società U.s.d. Real Pietrastornina il non luogo a procedere in quanto risulta inattiva.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**ERRATA CORRIGE - C.U. N. 18 DEL 7/09/2017**

**Proc.13701/705 pfi16-17/MB/ps del 12.06.2017 – (Campionato Regionale Under 17).**

.....OMISSIS

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Ventura Cesare, all'epoca dei fatti Presidente della società As Cesare Ventura, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Bodgan Panchenko (gara del 5.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Iuliano Giuseppe, dirigente accompagnatore della società As Cesare Ventura, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Cesare Ventura – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società As Cesare Ventura malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Iuliano Giuseppe della società As Cesare Ventura, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Ventura Cesare della As Cesare Ventura l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Tutti i deferiti e i loro rappresentate legale erano presenti esponendo memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 3/07/2017. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Bodgan Panchenko tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Iuliano Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cesare Ventura la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società As Cesare Ventura la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. As Cesare Ventura alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Dagli atti acquisiti al fascicolo risulta che il calciatore deferito effettivamente risultava tesserato per la Società Asd Cesare Ventura ma con tesseramento di settore giovanile malgrado avesse mutato il suo status da giovane dilettante a calciatore dilettante per cui risulta in posizione irregolare. **P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Bodgan Panchenko due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Iuliano Giuseppe la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Cesare Ventura la sanzione di mesi due (2) di inibizione; e per la società As Cesare Ventura la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 100,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **ERRATA CORRIGE**

**C.U. N. 18 DEL 7/09/2017**

**Proc.12751/635 pfi16-17/MB/CS/acr del 17.05.2017 (Campionato Giovanissimi Provinciali).**

**.....OMISSIS**

**Fasc. 746**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Buonpane Emilio, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Tld Marcianise, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Giuliano Delle Paoli (gare del 13.12.2016 e 09.01.2016); Giacomo D'Alessio (gara del 9.01.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società Asd Tld Marcianise – per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Tld Marcianise malgrado non fossero tesserati. ha contestato a carico del Presidente sig. Buonpane Emilio della A.s.d. Tld Marcianise, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.s.d. Tld Marcianise, nonché il loro Presidente sig. Buonpane Emilio, facevano pervenire memorie difensive tramite il loro rappresentante legale. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuliano Delle Paoli quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Giacomo D'Alessio tre (3) giornate di squalifica; Presidente Buonpane Emilio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società A.s.d. Tld Marcianise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Tld Marcianise alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Giuliano Delle Paoli quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Giacomo D'Alessio tre (3) giornate di squalifica; al Presidente Buonpane Emilio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società A.s.d. Tld Marcianise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. G. Benincasa; Avv. M. Iannone; Avv. S. Selvaggi.

**RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. GRIGIO ROSSI 1927 avverso sanzioni C.U. n. 18 del 7/09/2017**

**Gara: US Grigio Rossi 1927 / Picciola, del 03/09/2017 – Coppa Italia Dilettanti.**

La C.S.A.T., letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, non si rinvencono elementi nuovi in grado di mettere in discussione quanto attestato nel referto di gara, bensì solo mere argomentazioni di contenuto contrario, che non intaccano la natura della refertazione arbitrale, che come statuito dall'art. 35 C.G.S. è fonte di fede privilegiata, per cui i contenuti fanno piena prova circa il comportamento del tesserato Gargiulo Antonio in occasione dello svolgimento della gara e pertanto devono intendersi come fatti veramente verificati. Va altresì rilevato che la refertazione si presenta coerente e dettagliata immune da intrinseche contraddizioni o manifesta ingiurevolezza, che le sanzioni irrogate dal G.S.T. appaiono eque e proporzionate ai fatti descritti dal d.d.g. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la delibera adottata dal G.S.T. , nulla per la tassa già versata.**

## **ERRATA CORRIGE**

**COPPA ITALIA DILETTANTI – C.U. N. 21 DEL 14 SETTEMBRE 2017, PAG. 571**

**GARE DEL 6/ 9/2017**

**A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

**MIGLIONE ANTONIO (HERMES CASAGIOVE)**

**LEGGASI**

**A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

**MAIONE ANTONIO (HERMES CASAGIOVE)**

**Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28 settembre 2017.**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 21 settembre 2017.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario  
Cosimo Sibilia**